



COMUNE DI VIGNANELLO

Provincia di Viterbo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, PATRIMONIO

N. 100 DEL 28/07/2026

- Ufficio Urbanistica -

N. GEN. 300	OGGETTO: INCARICO PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.) DEL LAZIO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL 5 GIUGNO 2026- STUDIO LEGALE SANTIAPICHI SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Del 28/07/2026	

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l' articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alle funzioni e alle responsabilità dei Dirigenti degli Enti Locali;

VISTI gli articoli 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che recano disposizioni per la gestione delle fasi della spesa;

VISTO l'articolo 163 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale con cui è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Settore;

ATTESA la propria competenza in quanto trattasi di atto di gestione.

VISTA l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento ai fini della adozione del presente atto;

ATTESO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interessi;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vignanello. Responsabile Procedimento: Provenzano Elisabetta (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/12/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Vignanello per l'anno 2026 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2026/2028;
- Con provvedimento della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2026;
- Il Comune di Vignanello è dotato di strumento urbanistico generale (P.U.G.C.) adottato nel 2011 (delibera C.C. n. 17 del 17/06/2011) e approvato in via conclusiva nel 2019, previa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 06/07/2015 e del 30/03/2017, nonché a seguito della Conferenza di co pianificazione con la Provincia di Viterbo (ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. n. 38/1999) tenutasi in data 19/07/2019;
- La predetta approvazione definitiva è intervenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2019, previo ottenimento di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni di rito prescritti dalla legge tra i quali, in particolare, il parere del Ministero della Cultura (già MiBAC - nota D.G.R. Lazio n. 0024654/2012) e i pareri della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria Meridionale (prot. n. 11310/2012) e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (prot. n. 35699/2012), successivamente reiterati rispettivamente in data 07/03/2016 (prot. n. 3561) e in data 03/03/2016 (prot. n. 5698);

DATO ATTO CHE: Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con Decreto del 5 giugno 2026, ha dichiarato una vasta porzione del territorio comunale di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 136, comma 1, lettere c) e d), 138, comma 3, e 141 del D.Lgs. n. 42/2004, sottoponendola alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice sotto la denominazione “Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti”;

RILEVATO CHE:

- Il sopraggiunto vincolo paesaggistico comprime e penalizza le previsioni edificatorie e di sviluppo legittimamente stabilite dalla vigente pianificazione urbanistica comunale, ponendosi in potenziale contrasto con i principi di proporzionalità, leale collaborazione e integrazione tra tutela del paesaggio e governo del territorio;
- Tale provvedimento comporta un significativo e ingiustificato aggravio procedurale per gli interventi edilizi sia pubblici sia privati, senza apportare un reale e corrispondente beneficio in termini di salvaguardia dei valori paesaggistici, già ampiamente tutelati dalla normativa vigente e dallo strumento urbanistico locale;
- Il vincolo in parola espone l'Amministrazione al concreto rischio di paralisi o forte rallentamento dei programmi di riqualificazione urbana e infrastrutturale di preminente interesse

pubblico, già pianificati e in parte beneficiari di specifici finanziamenti, introducendo livelli di incertezza procedurale non supportati da un'adeguata e approfondita istruttoria tecnica;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 14/07/26 con la quale si deliberava, tra l'altro:

- *DI ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO affinché il Comune di Vignanello proceda all'impugnazione, mediante ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, del Decreto del Ministero della Cultura del 5 giugno 2026 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del "Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;*
- *DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi inclusa l'individuazione di un legale di chiara fama a cui affidare l'incarico del patrocinio dell'Ente e la successiva formale stipula del disciplinare d'incarico;*

DATO ATTO CHE:

Questo Ente è sprovvisto di un ufficio legale interno e non risulta istituito un apposito elenco di professionisti esterni; si rende pertanto necessario tutelare le ragioni del Comune mediante il conferimento del mandato a un professionista di fiducia esterno all'amministrazione;

TENUTO CONTO CHE:

La fase preliminare di consultazione e la formulazione delle relative osservazioni tecniche sono state curate dall'Avv. Xavier Santiapichi del Foro di Roma, professionista di comprovata esperienza e specializzazione nella materia, come da curriculum agli atti dell'Ente;

VALUTATO preminente l'interesse dell'Ente a garantire l'omogeneità, la continuità e la coerenza della strategia difensiva a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di affidare il patrocinio legale in oggetto al medesimo professionista già incaricato nella fase prodromica di consultazione sulla proposta di vincolo, al fine di ottimizzare la difesa dell'Ente ed evitare una rischiosa dilatazione dei termini perentori di impugnazione;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. comunale n. 4422 - 2026, trasmesso dallo "Studio Legale Santiapichi Società tra Avvocati s.r.l.", nella persona dell'Avv. Xavier Santiapichi, per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al T.A.R. del Lazio per l'impugnazione del citato Decreto ministeriale del 5 giugno 2026, per un importo complessivo di € 9.486,61 (comprensivo di compensi, spese generali, cassa previdenziale forense e IVA);

VISTE le tariffe forensi ministeriali approvate con D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche e integrazioni) e verificata la rispondenza del preventivo ai parametri vigenti e al principio dell'equo compenso;

RICHIAMATI:

- L'art. 56, comma 1, lett. h), n. 1.2) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il quale dispone l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni relative ai settori ordinari degli appalti pubblici per i servizi legali consistenti nella rappresentanza in giudizio dell'Ente;

- L'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui l'atto di affidamento diretto individua l'oggetto, l'importo, il contraente e le ragioni della scelta, unitamente al possesso dei requisiti di carattere generale;
- L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che il contratto per gli affidamenti diretti sia stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il Bilancio di Previsione 2026/2028;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale motivazione logico-giuridica dello stesso ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;

DI APPROVARE lo schema di disciplinare per il conferimento dell'incarico legale, allegato al preventivo archiviato al prot. n. 4422/2026;

DI AFFIDARE allo "Studio Legale Santiapichi Società tra Avvocati s.r.l." – Viale Parioli n. 112, 00197 Roma (C.F./P.IVA 14549731009), nella persona dell'Avv. Xavier Santiapichi, ***l'incarico per l'impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio del Decreto del Ministero della Cultura del 5 giugno 2026 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico del "Borgo di Vignanello e aree panoramiche circostanti"***, per l'importo complessivo di € 9.486,61, comprensivo di onorari, spese generali, CPA ed IVA;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.486,61 sul capitolo n. 1058/2 del Bilancio di Previsione 2026–2028, esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che la quota IVA del 22%, pari a € 1.710,70, sarà versata dall'Ente direttamente all'erario in virtù del meccanismo della scissione dei pagamenti (*Split Payment*) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

DI PRECISARE che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la sottoscrizione della procura *ad litem* da parte del Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore dell'Ente;

ACQUISITO il CIG: BC8C2D6DE1 nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010);

DI DARE ATTO che il presente incarico rientra tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 e che il professionista ha reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Arch. Elisabetta Provenzano